



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37 del 16-03-2023

OGGETTO

PIAO 2022.2024. INTEGRAZIONE SOTTOSEZIONE 3.3. PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E SOTTOSEZIONE 2.2. PERFORMANCE. DEFINIZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI IN VIA PROVVISORIA ANNUALITA' 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno sedici del mese di marzo alle ore 18:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Domenico Landi in qualità di Vice Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Anna Cella.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo	Sindaco	A
Landi Domenico	Vice Sindaco	P
Parziale Gianna	Assessore	P
Labate Raffaele	Assessore	P
Guancia Antonio	Assessore	P
Scioscia Fabiola	Assessore	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che: “1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce, tra l'altro:
 1. **gli obiettivi programmatici e strategici della performance** secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
 2. la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
 3. compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
 4. gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
 5. l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
 6. le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
 7. le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi;
- l'art. 6, comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: “5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.”;
- l'art. 6, comma 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15

stabilisce che: “6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”;

- l'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, stabilisce che: “6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;
- l'art. 6, comma 7, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che: “7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”;
- l'art. 6, comma 8, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che: “8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”;
- In data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica N. 81, recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- In data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 9 febbraio 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione N. 132 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6, comma 6 del decreto legge decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

Richiamata la delibera di Giunta Comunale N. 136 del 29.09.2022 con la quale si è provveduto ad approvare il PIAO 2022/2024 in modalità semplificata che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ha assorbito e recepito tra l'altro il Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale N. 80 del 6.07.2022, prima revisione, e successiva Delibera di Giunta Comunale n. 137 del 29/09/2022, e il Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2022-2024, approvati con deliberazione di Giunta Comunale N. 78 del 24.06.2022.

Evidenziato quanto segue:

- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce: all’art. 1, comma 3, che *“Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.”*;
- all’art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell’art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”*, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell’Amministrazione;
- all’art. 2, comma 1, per gli Enti Locali, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione* di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale.

Considerato che:

- il PIAO non abroga nessuno dei programmi e piani citati dall’articolo 6 del d.l. 80/2021, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), con ciò significando che gli Enti non debbono gestire i contenuti confluiti nel PIAO adempiendo alle specifiche regole tecniche della loro redazione, ma debbono redigerli attenendosi agli adempimenti di formulazione del PIAO stesso, ossia quelli necessari per redigere le sezioni del PIAO nel rispetto dello schema tipo contenuto nel DM 132/2022.
- L’articolo 8, comma 2, del DM 132/2022 prevede: *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*.
- Nel 2023, il Bilancio di previsione va adottato allo stato entro il 30 aprile 2023, ma ciò non vuol dire che slittano a quel termine anche le scadenze di specifici contenuti di piani che confluiscono nel PIAO; in quanto alla performance, l’articolo 5, comma 1-ter, del d.lgs 150/2009 prevede infatti: *“Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell’azione amministrativa”*, per cui si ritiene che essi vadano determinati in via provvisoria.
- L’articolo 8, comma 1, del DM 132/2022 prevede: *“Il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto”*.
- L’Ente che non abbia ancora approvato il bilancio di previsione per il 2023 dispone comunque di sufficienti documenti di programmazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 162, comma 1, del D.lgs 267/2000 secondo il quale *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio”*.
- Pertanto, il PIAO, assicurando la coerenza col bilancio di previsione triennale 2022.2024, potrà essere successivamente aggiornato nelle sezioni ove sarà necessario intervenire per effetto delle innovazioni programmatiche connesse al DUP e al bilancio di previsione 2023.2025.
- Con la recente deliberazione n. 48/2023/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha preliminarmente rimarcato l’attitudine del PIAO a configurarsi non già quale

mera sommatoria espositiva di atti o provvedimenti di natura programmatica, bensì quale documento unico, finalizzato a compendiare, in una logica organica e coordinata, i molteplici contenuti ad esso assegnati; al fine di colmare il vuoto di programmazione in cui viene a trovarsi l'ente nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la Corte ritiene possibile approvare un PIAO provvisorio, coerente con gli strumenti finanziari esistenti (bilancio del precedente esercizio finanziario), così garantendo il rispetto del principio di necessaria presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo di bilancio.

- In ogni caso, il D L 198/2022, cd. Milleproroghe, coordinato la Legge di conversione N. 14/2023 (art. 10, comma 11 bis e 11 ter), prevede la proroga al 31.03.2023 dei termini previsti per l'adozione annuale del PIAO e che, nelle more dell'approvazione del PIAO, le PA possano comunque aggiornare la sottosezione del Piano relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica...., nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia;
- Con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2014/INPR, la Sezione delle Autonomie ha espresso «la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all'assenza, all'inizio dell'esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento. Ciò deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione. È quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio carente di indirizzi approvati dai competenti organi di governo».
- Tali principi sono stati poi ribaditi, nel tempo, dalle Sezioni regionali di controllo soprattutto con riferimento al ciclo di gestione della performance, in considerazione sia della centralità che, rispetto a tale processo, riveste la tempestiva definizione e assegnazione di obiettivi pur nelle more del bilancio di previsione (a garanzia del buon andamento delle attività), sia del disposto di cui all'art. 5, comma 1-ter del d.lgs. 150/2009, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 e tuttora vigente, secondo cui «Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa» (cfr., tra le molte, Sez. Contr. Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, deliberazione n. 10/2020).
- la Sezione siciliana ritiene che i suddetti orientamenti non siano divenuti inattuali e possano trovare adeguata declinazione anche nel rinnovato contesto normativo e, di conseguenza, anche in rapporto al PIAO, in quanto il fatto che alcuni dei contenuti del Piano esecutivo di gestione (e cioè il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance) trovino ora collocazione nel PIAO, non scalfisce in alcun modo la validità e la pregnanza di tale ragionamento, rendendolo estensibile a quest'ultimo strumento; in tal senso, appaiono valorizzabili i seguenti argomenti:
 - a) anzitutto, il richiamato art. 5, comma 1-ter, del d.lgs. 150/2009, ai sensi del quale «[N]el caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa», non è stato abrogato, con la conseguenza che non è dubbio che gli enti territoriali siano tuttora tenuti a operare in conformità a tale precetto, pur tenendo presente, quanto alle modalità con cui adempiere, che, in base al nuovo assetto normativo, «Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO» (art. 2, comma 1, del D.P.R. N.81/2022);
 - b) in secondo luogo, l'art. 8 del D.M. 30 giugno 2022, n. 132, rubricato “Rapporto del Piano integrato di attività e organizzazione con i documenti di programmazione finanziaria”, che, ai commi 1 e 2, parrebbe, in effetti, aver sancito una precisa scansione temporale in virtù

della quale l'approvazione del PIAO deve intervenire successivamente a quella del bilancio di previsione (prevedendo rispettivamente che «[I]l Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto» e che «[I]n ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci») costituisce un elemento che non ostacola, bensì rafforza l'esigenza di approntare soluzioni che consentano l'ordinato svolgimento dell'attività amministrativa nell'attesa della adozione dei documenti in parola.

Considerato che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102 L. 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i.;
- l'art. 6 ter del D. Lgs. n. 165/2001 inserito dall'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 75/2017 detta "Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale";
- le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" sono disciplinate dal DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018.

Richiamati ed evidenziati gli adempimenti preliminari e le condizioni necessarie ai fini delle assunzioni di personale da parte dei Comuni:

- Programmazione triennale fabbisogno del personale – art. 91, Tuel e art. 6 D.Lgs. n. 165 del 2001, in sede di Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO;
- Rideterminazione della dotazione organica e verifica delle eccedenze e del personale in soprannumero – art.33 D. lgs 165 del 2001;
- Adozione del piano delle azioni positive o delle pari opportunità – D.lgs. 198/2006 (Delibera Giunta Comunale N. 26 del 23.02.2023);
- Adozione del Piano della Performance – art. 10 D. lgs. n. 150/2009 assorbito in apposita sezione del PIAO;
- Certificazione dei crediti attraverso piattaforma informatica – art. 9 D.L. n. 185/2008;
- Rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, e invio dei relativi dati alla BDAP - art. 9, comma 1-quinquies, D.L. n. 113/2016;
- l'Ente ha trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Prospetto informativo disabili (PID) relativo all'anno 2022 e risulta in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile avendo in servizio lavoratori con disabilità in misura

superiore a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. B Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

Visto il bando del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale non dirigenziale di Area III - FI o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021- 2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (*Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021*).

Visto il bando del concorso pubblico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021 per la selezione e l'assunzione di 2.022 tecnici specializzati nelle amministrazioni del Mezzogiorno (Autorità di Gestione dei PO regionali, Province, Città Metropolitane, Comuni e Comuni delle aggregazioni individuate).

Considerato che con riguardo agli esiti delle due prove concorsuali relative al Concorso Coesione dei 2.800 posti (rispettivamente G.U. n. 27 del 6 aprile e n. 82 del 15 ottobre 2021) con Circolare Registro Ufficiale U.0015001 del 19-07-2022 l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato che è stata rilevata la non completa copertura dei posti, di cui al DPCM del 30 marzo 2021, relativi ai profili FT (Tecnici), FG (Gestione rendicontazione e controllo) e FI (Informatici) per le amministrazioni elencate nell'Allegato 1 alla medesima Circolare ed ha fornito agli enti interessati indicazioni per l'applicazione dell'art. 11 comma 2) del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022.

Visto l'art. 11 D L n. 36 del 30 aprile 2022 avente ad oggetto "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*" convertito in Legge n. 79 del 29 giugno 2022 che prevede che "Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato".

Considerato che:

- il Comune di Atripalda, giusta comunicazione in atti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale acquisita al protocollo comunale n. 20472 del 20 luglio 2022 e Allegato 1 della Circolare Registro Ufficiale U.0015001 del 19-07-2022 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, come rettificato con aggiornamento del 23 settembre 2022, è destinatario delle risorse per la stipula di un contratto di collaborazione ex art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 con un professionista per l'espletamento di funzioni tecniche nell'ambito degli interventi del PNRR (Codice FT), con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione, per un budget di spesa complessiva assegnato, pari ad € 115.098,69 nel triennio.
- Le Amministrazioni ricomprese nel citato Allegato 1 possono procedere alla selezione delle risorse umane e alla conseguente stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato, mediante contratto di collaborazione predisposto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (che definisce in particolare, le modalità anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione (compenso onnicomprensivo massimo annuo di € 38.366,23), nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia, n. 107, in data 8 giugno 2018) e le Linee Guida per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo.

- L'Agenzia per la Coesione Territoriale, al ricevimento del contratto di collaborazione da parte dell'Ente trasferirà alle Amministrazioni destinatarie l'importo a copertura dei costi del primo anno di contratto.

Richiamata, a tal uopo, la delibera di Giunta Comunale N. 20 del 14.02.2023 ad oggetto "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - ESERCIZIO PROVVISORIO 2023 - COMMA 4-BIS, ART. 15, DL N 77 DEL 31.05.2021 (conv. in L. n.108 del 29.07.2021) -artt. 42- comma 4 e 175, del TUEL.

Considerato, altresì, che:

- la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 94 dell'11/10/2021 approvava un bando per l'accesso ai contributi per azioni e progetti in materia di sicurezza urbana e polizia locale – Progetti di Tipo B – Annualità 2021 - Legge Regionale 13 giugno 2003 n. 12, artt. 5 e 10;
- il contributo era destinato al finanziamento di progetti degli enti locali della Regione Campania, ai sensi della legge 13 giugno 2003 n. 12, artt. 5 e 10, tesi a realizzare *“interventi di potenziamento della polizia municipale, attraverso campagne per la sicurezza urbana mediante l'attivazione del servizio di polizia municipale di prossimità”*;
- con delibera di Giunta Comunale N. 121/2021 si approvava la realizzazione del progetto *“Atripalda: Polizia di Prossimità”* mediante l'assunzione di due Agenti di Polizia Locale - Categoria C1 del CCNL del personale comparto funzioni locali **con contratto a tempo determinato e part time - 12 mesi per 24 ore settimanali** con un costo complessivo di € 42.800,00, finanziato con la quota di contributo regionale richiesta pari a € 29.960,00 e la quota a carico del Comune di Atripalda pari a € 12.840,00 che trova copertura, nel limite della spesa ammissibile per le assunzioni a tempo determinato, con i fondi di cui all'art. 208, comma 4 lett. c) del Codice della Strada – Capitolo 440/6 – 440/11 e 494/2 del bilancio di previsione anno 2022, come da attestazione del Responsabile Servizio Finanziario prot. N. 32464/2022;
- la Regione Campania con nota PG/2022/0581223 del 23.11.2022 ha autorizzato la proroga del termine di conclusione del progetto, ammesso a finanziamento con Decreto Regione Campania N. 74/2022, **fino al 30.04.2024** sulla base delle esigenze di programmazione dell'assunzione delle N. 2 unità di Agente di Polizia Locale - Categoria C1 del CCNL, a tempo determinato e part time, rappresentate con nota prot. N. 32541 del 22.11.2022.

Rilevato che, stante la natura autorizzatoria del bilancio pluriennale:

- lo stanziamento delle risorse per le assunzioni del personale consente l'effettuazione delle assunzioni, anche in esercizio provvisorio. In particolare, è indiscutibile che il divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, imposto dall'art. 9, comma 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 agli enti che non hanno rispettato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, opera solo nel momento in cui detto termine è scaduto, e quindi non durante il periodo di esercizio provvisorio consentito da una proroga del termine per l'approvazione del bilancio stesso.
- È rispettata la condizione per poter procedere all'assunzione di nuovo personale in costanza di esercizio provvisorio in quanto le dette assunzioni non implicano una spesa mensile superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, del. n. 37/2020).

Rilevato che sono rispettati i seguenti vincoli finanziari, per quanto evidenziato al punto successivo, come certificato dal Responsabile finanziario che appone in tal senso il parere di regolarità contabile:

- obbligo di contenimento delle spese di personale secondo l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i. (Legge finanziaria 2007), contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti locali, prevedendo che: ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di*

principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"; costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);

— il rispetto del contenimento della spesa di personale entro il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2012/2013;

— la riduzione complessiva della spesa di personale di cui al c. 557, art. 1, L.296/2006, desunta dai dati della gestione finanziaria a pre-consuntivo per l'anno 2022.

Specificato che la spesa per l'incarico di lavoro autonomo a tempo determinato ad esperto esterno di comprovata qualificazione professionale, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 165/2001, per la durata di tre anni, ai sensi dell'art. 11 D L n. 36 del 30 aprile 2022 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" convertito in Legge n. 79 del 29 giugno 2022, posta a carico del Programma Operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014/2020, risulta neutra ai fini dei limiti del lavoro flessibile e della complessiva spesa del personale.

Ravvisata la necessità, dettata dall'esigenza di garantire adeguato supporto al Settore Tecnico per l'attuazione del PNRR, di avviare la selezione per l'individuazione dell'esperto esterno (Codice FT) da destinare al potenziamento dell'attività di gestione delle misure PNRR, oltre quella di dare rapida attuazione al progetto "Atripalda: Polizia di Prossimità" nell'ambito delle funzioni fondamentali di Polizia Locale nei tempi dettati dalla proroga al Decreto di finanziamento che, diversamente, andrebbe revocato.

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni a tempo determinato ed in particolare:

— l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss. mm. e ii. come da ultimo modificato dall'articolo 4-ter, comma 12, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, il quale testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, [...] fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009."

— A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale. In tal caso resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

— Sono da ritenersi escluse da tale limite tutte le spese di personale che trovano copertura in etero - finanziamenti.

— L' Art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020: "3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".

— Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del richiamato comma 28, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

— L'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che: “*salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. [...] Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente*”.

— Il CCNL Funzioni locali 2019/2021 sottoscritto il 16.11.2022 ha individuato all'art. 60, comma 4 le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, tra cui la stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali, nonché il personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati.

— Sono esclusi dai vincoli di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2021: assunzioni di carattere stagionale a tempo determinato i cui oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati (art. 22, D.L. n. 50/2017); assunzioni di assistenti sociali a tempo determinato con risorse Fondo povertà - REI-reddito di inclusione (art. 1, comma 200, L. n. 205/2017); le assunzioni straordinarie a tempo determinato per l'attuazione del PNRR di cui all'art. 1 del D.L. n. 80/2021 ed all'art. 31-bis del D.L. n. 152/2021.

— le richiamate assunzioni possono essere effettuate: a) in deroga all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile nell'anno 2009), e all'articolo 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, b) la spesa di personale derivante dalle predette assunzioni a termine non rileva ai fini della determinazione dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, e di conseguenza non va a comprimere la capacità assunzionale a tempo indeterminato, c) le spese in questione non rilevano ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006 (media del triennio 2011-2013).

— L'Art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016: “1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia”.

Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1.01.2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Considerato, relativamente alla dotazione organica, che l'art. 6 del decreto lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del decreto lgs. 75/2017, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di "dotazione organica" che, come indicato nelle citate "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni", si sostanzia ora in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa e che tale limite è rappresentato dall'importo della media della spesa di personale del triennio 2011-2013 ex art. 1, combinato disposto dei commi 557 e 557- quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ritenuto aggiornare, per quanto sopra esposto, nell'ambito della SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE, i contenuti della Sottosezione di programmazione Performance e, nell'ambito della SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, i contenuti della Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa e della Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale che indica la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento.

Vista la certificazione finanziaria prot. N. 5993 del 27.02.2023.

Visto il verbale n. _____ rilasciato in data _____, prot. N. _____, con cui l'Organo di Revisione ha accertato la coerenza della revisione della programmazione triennale del fabbisogno di personale con i principi di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557 e ss., della legge n. 296/2006 ed il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, esprimendo parere favorevole.

Visti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n. 113;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto comunale;

Riconosciuta la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Acquisiti, in via preliminare, i prescritti pareri tecnici ed il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Con votazione unanime dei presenti;

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:
2. Di Dare atto che a seguito della ricognizione della dotazione organica esistente al 31.12.2022, effettuata ai sensi dell'art. 6, del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale

in esubero né funzionali né in relazione alla situazione finanziaria, come da certificazioni in atti dei Responsabili di Settore.

3. **Di Integrare**, per le finalità di cui in premessa, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022.2024, specificatamente la **Sottosezione di programmazione Performance**, come da Allegato A, nell'ambito della SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE e la **Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa e la Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale**, come da Allegati B), C), D) ed E), nell'ambito della SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, per l'annualità 2023.
1. **Di Aggiornare**, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs 165/2001, la dotazione organica dell'Ente quale rimodulazione della propria consistenza di personale in conseguenza delle assunzioni e delle cessazioni dal servizio per come riepilogati in allegato e conseguente alla presente deliberazione, che si muove in coerenza e nel rispetto dei vincoli finanziari.
2. **Di Approvare** il Piano provvisorio degli obiettivi gestionali e della Performance 2023 per consentire la continuità dell'azione amministrativa e le procedure di seguito indicate, che saranno comunque declinati nell'ambito della nuova programmazione finanziaria ed eventualmente meglio definiti in funzione di ulteriori e/o diverse esigenze programmatiche dell'Amministrazione che confluiranno nel DUP e nel Bilancio di previsione 2023/2025.
3. **Di Disporre** l'assunzione di due Agenti di Polizia Locale - Categoria C1 del CCNL del personale comparto funzioni locali con contratto a tempo determinato e part time - 12 mesi per 24 ore settimanali con un costo complessivo di € 42.800,00, finanziato con la quota di contributo finanziato dalla Regione Campania pari a € 29.960,00 e la quota a carico del Comune di Atripalda pari a € 12.840,00 che trova copertura, nel limite della spesa ammissibile per le assunzioni a tempo determinato, con i fondi di cui all'art. 208, comma 4 lett. c) del Codice della Strada - Capitolo 440/6 - 440/11 e 494/2 del bilancio di previsione anno 2022, come da Certificazione Finanziaria prot. N. 32464/2022.
4. **Di Dare atto** che è rispettato il limite di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., pari ad € 15.968,84, come da Certificazione finanziaria prot. N. 20777/2022.
5. **Di Procedere** alle assunzioni a tempo determinato, con decorrenza 01.04.2023, di N. due Agenti di Polizia Locale - Categoria C1 mediante scorrimento della graduatoria di questo Comune relativa al concorso pubblico (Interpello ASMEL), per lo specifico profilo professionale, ai sensi all'articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021, approvata con Determinazione VI Settore Gestione Risorse Umane N. 190RS/1276RG del 15.12.2022.
6. **Di Demandare** al Settore Gestione Risorse Umane i conseguenti atti gestionali.
7. **Di Disporre** l'avvio della selezione comparativa tramite Avviso Pubblico, previo interpello rivolto al personale interno in possesso di professionalità analoga a quella del personale non reclutato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, per la stipula di un contratto di collaborazione di lavoro autonomo, ex art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001, non superiore a trentasei mesi, con un professionista esperto, ingegnere o architetto, con esperienza lavorativa inferiore o uguale a 3 anni (Profilo Junior) per l'espletamento di funzioni tecniche nell'ambito degli interventi del PNRR (Codice FT), con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione, a valere sulle risorse dell'Agenzia per la Coesione Territoriale ai sensi dell'art. 11 D L n. 36 del 30 aprile 2022 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito in Legge n. 79 del 29 giugno 2022, pari ad € 115.098,69 nel triennio ed entro la soglia massima omnicomprensiva annua di € 38.366,23 e, quindi, da considerarsi neutra ai fini dei limiti del lavoro flessibile e della complessiva spesa del personale.
8. **Di Procedere** alla selezione tenuto conto della fase transitoria fino al 31 maggio 2023 prevista dal Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 15 settembre 2022

disciplinante le modalità di utilizzo del portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e degli Enti locali, ai sensi dell'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. **Di Confermare** l'assunzione di n. 2 dipendenti di categoria DI, Profilo professionale "Istruttore direttivo tecnico", a tempo determinato full time per n. 36 mesi, e n. 1 dipendente di categoria CI, Profilo professionale "Istruttore tecnico", a tempo determinato full time per n. 36 mesi per l'attuazione e a valere sui progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ai sensi dell'art. 31-bis, comma 1, e del comma 18-bis dell'articolo 9 Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, in deroga all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.
10. **Di Demandare** al Settore II LL. PP e Patrimonio, a cui sarà assegnato il professionista selezionato, ed al Settore Gestione Risorse Umane la predisposizione degli atti conseguenti, secondo le Linee guida dell' Agenzia Coesione.
11. **Di Demandare** a successivo provvedimento e riservarsi l'eventuale programmazione di eventuali assunzioni a tempo indeterminato.
12. **Di Dare atto** che :
 - a. Le dette tipologie di lavoro sono coerenti, per quanto innanzi, con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
 - b. l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione delle dette assunzioni flessibili è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
 - c. il numero di dipendenti a tempo parziale non supera il limite del 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre 2022 con esclusione delle posizioni organizzative di cui all'art. 53, comma 2 CCNL Funzioni Locali 21.05.2018;
 - d. le dette selezioni sono coerenti con la programmazione economico finanziario dell'Ente;
 - e. il Responsabile finanziario attesta che l'Ente non versa in condizioni di deficitarietà strutturale per cui non è prevista l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell'art. 243 TUEL, per procedere alle assunzioni a tempo determinato.
13. **Di Disporre** la pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'interno delle competenti Sezioni "Amministrazione trasparente" del Sito Istituzionale.

Con separata e unanime votazione:

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 2 del Dlgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Domenico Landi

Il Segretario Generale
F.to Anna Cella

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 20-03-2023

Dal Municipio, li 20-03-2023

Il Segretario Generale
F.to Anna Cella

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-03-2023

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 20-03-2023

Il Segretario Generale
F.to Cella Anna

VISTO DI Regolarita' Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Domenico Giannetta

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Enrico Reppucci

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Americo Picariello

VISTO DI Regolarità tecnica f.f.

Il Responsabile del Settore

F.to Arch. Giuseppe Cocchi

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 20-03-2023

Il Segretario Generale
Anna Cella